

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

LXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PESENTI**

INDI

DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedo:</b>		<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	719	Modifiche ai titoli I, II e V della legge sul lotto. (1286) . . . . .	728
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		PRESIDENTE . . . . .	728, 729
Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia, (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 300 milioni (1296)	719	BARBINA, <i>Relatore</i> . . . . .	729
PRESIDENTE . . . . .	719, 720	<b>Votazione segreta:</b>	
BALDUZZI, <i>Relatore</i> . . . . .	720	PRESIDENTE . . . . .	729
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		<hr style="border: 1px solid black;"/>	
Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1125) . . . . .	720	<b>La seduta comincia alle 9,30.</b>	
PRESIDENTE . . . . .	720, 723, 724	MARTINELLI <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta. (È approvato).	
DE PALMA, <i>Relatore</i> . . . . .	720	<b>Congedo.</b>	
PESENTI . . . . .	723	PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Saggin.	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		<b>Discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente Nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 300 milioni. (1296).</b>	
Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato (1023) . . . . .	725	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Concessione all'Ente Nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 300 milioni. Invito il relatore onorevole Balduzzi a svolgere la sua relazione.	
PRESIDENTE . . . . .	725		
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	725		
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre gennaio-giugno 1950. (1289) . . . . .	728		
PRESIDENTE . . . . .	728		
BAVARO, <i>Relatore</i> . . . . .	728		

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1950

BALDUZZI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno un analogo provvedimento ha formato oggetto di discussione prima in seno alla nostra Commissione e poi in aula, provvedimento in base al quale è stato concesso all'E.N.D.S.I. un contributo a carico dello Stato di lire 650.000.000 giusta la legge 30 giugno 1949, n. 415 (e non già 21 luglio 1949, n. 165 come è indicato nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in esame, dati questi ultimi, che si riferiscono invece alla *Gazzetta Ufficiale* che reca la legge che ho citato).

L'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia fu istituito con il decreto legislativo 28 settembre 1944, n. 220, allo scopo di provvedere alla distribuzione gratuita alla popolazione civile di soccorsi americani assegnati allo Stato italiano o pervenuti in seguito a lasciti o donazioni di altri Stati, di enti e di privati.

Nonostante il complesso dei compiti svolti dall'E.N.D.S.I. (al quale recentemente è stata affidata l'attuazione delle provvidenze predisposte dal Comitato interministeriale per l'Anno Santo, al fine di agevolare il soggiorno a Roma dei pellegrini delle classi meno abbienti provenienti da paesi esteri) il richiesto contributo — come è detto nella relazione che accompagna il presente disegno di legge — di lire 300.000.000 a pareggio del bilancio 1949-50, è di molto inferiore a quello concesso lo scorso anno, sia perché sono cessati i rimborsi dovuti ad agenzie straniere per il ricevimento e smistamento delle merci assistenziali e dei pacchi dono, sia anche perché l'ente nel mentre ha potuto conseguire un sensibile incremento delle proprie entrate ha anche effettuato una notevole riduzione delle spese generali.

Alla copertura della spesa relativa verrà dedicata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste nel terzo provvedimento di variazioni al bilancio corrente.

Il provvedimento, che deve essere ancora approvato dal Senato, ha carattere d'urgenza per poter utilizzare i fondi stanziati, fondi che passerebbero in economia per il mancato perfezionamento della legge prima del 30 giugno corrente.

PRESIDENTE. A titolo personale, penso che la relazione dell'onorevole Balduzzi non sia sufficiente per dare a noi un preciso giudizio sulla opportunità di approvare o meno questo contributo a carico dello Stato, e ciò perché noi non sappiamo effettivamente come le somme siano state distribuite negli anni decorsi e attraverso quali enti, ecc.. Ritengo

quindi che occorra, almeno, prima di giungere ad una approvazione, di specificare gli enti a cui sono stati devoluti i mezzi e la distribuzione delle somme, trattandosi anche di conoscere come la distribuzione stessa sia avvenuta. Proporrei che si rimettesse il disegno di legge alla Camera in seduta plenaria.

BALDUZZI, *Relatore*. Desidero ricordare ai colleghi che lo scorso anno è stato presentato alla Camera un analogo provvedimento per 600 milioni. Non c'è stata però discussione in aula, tanto che il relatore si è rimesso anch'egli alla relazione scritta ed il disegno di legge è stato approvato con 280 voti favorevoli e 20 contrari. Se l'onorevole Pesenti insiste nella sua riserva io mi propongo di dargli comunque al più presto ulteriori elementi.

PRESIDENTE. Io insisterei almeno per un rinvio, e sarei molto lieto se l'onorevole relatore ci potesse dare al più presto ulteriori elementi — magari tra una settimana — circa gli enti, le somme distribuite e gli scopi a cui le somme stesse sono destinate. Proporrei altresì di invitare alla prossima seduta, nella quale si discuterà nuovamente il disegno di legge, l'onorevole Martino Edoardo Angelo, sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri, perché ci fornisca tutti i dati che la Commissione richiederà.

(Così rimane stabilito).

Pongo ai voti la proposta di rinvio della discussione del presente provvedimento.

(È approvata).

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

**Discussione del disegno di legge: Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di Pace. (Approvato dalla V commissione permanente del Senato). (1125)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del trattato di pace ».

Invito il relatore onorevole De Palma a riferire sul disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

DE PALMA, *Relatore*. Come è noto, il trattato di pace con le potenze alleate san-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1950

cisce, all'articolo 79, n. 1, il diritto a tali potenze di confiscare i beni che si trovino nel loro territorio e che appartengano all'Italia od a cittadini italiani, entro il limite dell'ammontare delle loro domande o di quelle dei loro cittadini contro l'Italia o cittadini italiani.

Nel successivo n. 3 si sancisce l'impegno, da parte del Governo italiano, di indennizzare i suoi cittadini i cui beni saranno confiscati e non restituiti, impegno questo già in precedenza ribadito dall'articolo 74, lettera E).

L'esecuzione del Trattato di pace, al quale sono connessi accordi particolari da stipularsi e già stipulati con le singole potenze interessate, rende indispensabile l'adozione di provvedimenti legislativi che consentano all'amministrazione di poter meglio tutelare gli interessi nazionali.

Non si è ritenuto possibile disciplinare con una legge tale materia, perchè gli accordi presentano soluzioni diverse in ciascun paese, specie per quel che riguarda il criterio di valutazione dei beni italiani, ed i termini stabiliti per la eventuale restituzione agli aventi diritto o per la corresponsione degli indennizzi. Non si è ravvisato prudente fare leggi separate, per non correre il rischio che da parte degli organi amministrativi interessati non si pervenisse in tempo a porre in essere la organizzazione indispensabile.

È stato pertanto predisposto il disegno di legge in esame, presentato dal ministro del tesoro di concerto con quelli degli esteri, della giustizia e delle finanze, e già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 febbraio 1950.

Gli scopi del disegno di legge sono: poter provvedere ad un censimento dei beni situati nei paesi stranieri e soggetti a perdita per effetto della esecuzione del trattato di pace; fissare le norme base per la valutazione dei beni confiscati e per la liquidazione degli indennizzi.

L'articolo 1 del disegno di legge facoltizza il ministro del tesoro a procedere, con propri decreti, ad un censimento dei beni, diritti ed interessi italiani situati all'estero che possano essere soggetti a perdita per effetto del trattato di pace.

Lo scopo di questo articolo è di rendere possibile una previsione, sia pure approssimativa, della spesa globale cui si dovrà far fronte per il pagamento degli eventuali indennizzi, ponendo così il governo in condizioni di conoscere la portata economica degli accordi da stipulare.

Il 2° comma di questo articolo regola e stabilisce l'obbligo della denuncia da parte dei titolari. Naturalmente è data facoltà al ministro del tesoro di stabilire o meno la necessità della denuncia in considerazione che tale obbligo può non essere necessario per alcuni paesi, e anche per graduarle nel tempo, perchè per altri paesi ancora non si sente la opportunità di poter arrivare a quest'obbligo della denuncia.

È prevista anche, nell'articolo 1, la sanatoria per coloro che, non avendo provveduto in ottemperanza alle disposizioni di legge già vigenti, alla denuncia dei beni, vi provvedano nel termine che il ministro del tesoro prescriverà.

Scopo di questa sanatoria è quello di stimolare gli aventi diritto a fare questa denuncia perchè, diversamente, il Governo si verrebbe a trovare in difficoltà per poter avere un elenco esatto dei beni italiani esistenti all'estero.

L'ultimo comma prevede una sanzione per gli inadempienti, che arriva ad un'ammenda fino a 30 mila lire.

Non è stato possibile stabilire una forma di decadenza del diritto dell'indennizzo, in quanto il diritto è obbligatorio e sancito dal trattato di pace.

L'articolo 2 contiene la delega legislativa richiesta dal Governo.

I motivi per cui il Governo si è sentito nella necessità di dover richiedere la delega legislativa, possono sintetizzarsi nella materiale impossibilità di provvedere alla esecuzione del trattato di pace e dei conseguenti accordi con ogni Stato interessato, a mezzo di leggi particolari, che dettino le modalità di esecuzione di ogni accordo.

Tale esperimento era già stato tentato, ma fu giocoforza ritirare il disegno di legge dal Senato, dove era in attesa di esame, e sostituirlo con la legge attuale, perchè, essendo trascorsi parecchi mesi dalla data della presentazione in Parlamento, i termini in essa previsti non avrebbero potuto avere efficacia essendo, nel frattempo, cessati quei contingenti imposti dagli accordi.

Quindi questa è la ragione per cui il Governo ha chiesto la delega legislativa.

Il termine richiesto per l'esercizio di tale delega è di un anno, in previsione del tempo necessario per concludere i più importanti accordi con le potenze alleate; per il soddisfacimento degli impegni esiste già la somma stanziata in bilancio dal ministro del tesoro.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1950

Fissa altresì, l'articolo 2, le norme basilari per la valutazione dei beni e per la liquidazione degli indennizzi, secondo i seguenti principi: in nessun caso potrà esser corrisposto, per un determinato bene perduto, una somma maggiore di quella attribuita al bene stesso in sede internazionale, cioè in contraddittorio tra il governo estero e il nostro, e ciò per l'evidente ragione che nel privato sorge il diritto all'indennizzo soltanto e in quanto il suo bene sia stato utilizzato dallo Stato italiano, e naturalmente nella misura in cui esso sia stato utilizzato.

In caso di valutazione forfetaria, speciali commissioni amministrative, nominate dal ministro del tesoro, stabiliranno il valore dei singoli beni, in base agli elementi accertati dalle singole amministrazioni, e di quelli forniti dagli interessati che debbono liquidare l'indennizzo. Questo dice il numero 2°) dell'articolo 2 in esame.

Il numero 3°) di detto articolo si riferisce alla composizione delle commissioni, le quali vengono nominate con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello degli affari esteri, e la cui presidenza è affidata ad un magistrato di grado non inferiore al III, con la partecipazione anche di due privati cittadini, in rappresentanza degli interessati.

L'articolo 3 stabilisce le spese di esecuzione, che saranno prelevate dai fondi iscritti ai capitoli 450 e 451 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio corrente.

Per questo disegno di legge sono pervenute alla presidenza della nostra Commissione varie osservazioni.

Innanzitutto il ministro dell'industria e del commercio ha rilevato che la disposizione dell'articolo 2, n. 1, cioè quella disposizione che determina la maniera con la quale debbono essere liquidati i beni che eventualmente venissero incamerati dagli stati esteri, pone come limite all'ammontare dell'indennità il valore attribuito in sede internazionale.

Ora questa disposizione — dice il ministro — non sembra equa, ed è da prevedere che circostanze di carattere politico imporranno, nei confronti dei vari Stati ex nemici, diversità di criteri di valutazione tali da creare sproporzioni notevoli fra i cittadini aventi diritto, né sembra convincente l'obiezione che lo Stato italiano non debba assumersi un onere maggiore dell'utilità che viene ad esso riconosciuta in sede internazionale dalla cessione dei beni, diritti ed

interessi dei suoi cittadini ripartendo poi detta utilità, fra i singoli aventi diritto, indipendentemente dal luogo ove si trovino questi beni.

Osserva poi, il ministro dell'industria e del commercio, che non sembra chiara la natura delle formazioni delle commissioni di cui all'articolo 3, e rileva pure che apparirebbe opportuno che delle commissioni facesse parte un'adeguata rappresentanza di quel Ministero.

A questi rilievi del ministro dell'industria si può obiettare che la questione del criterio in base al quale dovrà essere corrisposto l'indennizzo, è stato a lungo esaminato e discusso da tutte le amministrazioni interessate. Vi è un punto fermo di partenza, una base sicura, e questa è il trattato di pace. Dalle disposizioni di questo sorge un obbligo per lo Stato italiano ed un diritto in quanto lo Stato si serve, per suoi fini, dei beni dei cittadini, e quindi sembra equo che lo Stato debba restituire al privato quanto egli ha sottratto per sgravare il suo onere, non di meno e non di più, giacché non si tratta di risarcimento di danni di guerra, perché, se lo fosse, allora sarebbe la legge italiana quella che dovrebbe intervenire.

Se lo Stato fosse in condizioni di pagare integralmente i danni di guerra, si realizzerebbe effettivamente una perfetta equità, ma ciò non appare possibile, e quindi, se si dovesse accogliere il punto di vista del Ministro dell'industria e del commercio quale sistema equo sarebbe mai quello che porterebbe all'integrale indennizzo di ogni perdita per una sola categoria di cittadini?

Vi è anche da obiettare che, ove si fosse abbandonato il criterio sopra accennato, con il quale si sottrae ad ogni discrezionalità la determinazione della valutazione dell'indennizzo, sarebbe stato più difficile, se non impossibile, ancorarsi ad un altro sistema.

Vi è un organo internazionale che è costituito dalle commissioni miste, il quale organo procede alle valutazioni, e vi è un interesse dello Stato, che coincide con quello dei cittadini, perché lo Stato ha tutto l'interesse a tenere ad un livello maggiore quelle che sono le valutazioni dei beni. Le commissioni amministrative, in fondo, si limitano solo a dare esecuzione alle determinazioni dell'organo internazionale, e non hanno quindi alcun potere di variare la misura dell'indennizzo spettante a ciascuno.

Quindi la obiezione fatta dal Ministro dell'industria e del commercio sulle commis-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1950

sioni sembra sia destituita di fondamento, in quanto, non avendo le commissioni alcun potere discrezionale sulla determinazione dell'indennizzo, un ricorso contro la decisione è ammissibile solo in linea amministrativa e per motivi di legittimità.

Quanto poi all'altro rilievo, cioè che il Ministero dell'industria e commercio dovrebbe essere presente, è chiaro che ogni qualvolta vi saranno interessate categorie che sono sotto la competenza di quel Ministero, esse saranno chiamate; ma non si può nominare una commissione nella quale debbono partecipare tutte le rappresentanze, perché in questo caso non sarebbe solo il Ministero dell'industria a dover essere presente, ma tutti gli altri Ministeri.

Rilievi sono stati fatti anche dai profughi giuliani, i quali lamentano che, essendo proprietari di beni nei vari territori jugoslavi, vedono, nella disposizione dell'articolo 2, n. 1, una lesione, ai loro diritti, in quanto esonerebbe lo Stato dall'obbligo dell'indennizzo qualora i beni fossero confiscati, senza alcuna utilizzazione ai fini del trattato. Ciò, secondo loro, costituirebbe una violazione dell'articolo 79 del trattato di pace che non prevede alcuna limitazione, e li costringerebbe a ricorrere — dicono essi — al tribunale dell'Aja per far valere il loro diritto.

Lamentano anche il diverso trattamento usato per i profughi dalla Tunisia, ed, in fondo, aspirerebbero ad un emendamento, il quale dovrebbe dire che l'indennizzo per i beni confiscati a termine dell'articolo 79 del Trattato di pace è commisurato in base al loro valore venale sul mercato internazionale alla data del gennaio 1950. Vorrebbero insomma che fosse fissata una data certa per la valutazione di questi beni.

All'esaudimento dei desideri espressi dai profughi giuliani, si oppongono ostacoli di natura obiettiva.

Ho detto che essi sostengono che, così facendo, si incorrerebbe in una violazione dell'articolo 79 del Trattato di pace. Ora il principio basilare è che il diritto all'indennizzo per i beni ceduti sorge nel cittadino solo ed in quanto lo Stato abbia potuto utilizzare i beni per i suoi fini, e cioè che qui noi, come ho già detto, non ci si trovi di fronte ad un risarcimento di danni di guerra. Noi ci troviamo di fronte al pagamento di un corrispettivo per un bene all'estero che noi acquistiamo; dal momento che veniamo sgravati nei confronti dello Stato estero, ex nemico di una certa somma, appunto per il suddetto bene

acquistato, questa somma noi dobbiamo riferirla a quel cittadino proprietario del bene.

D'altra parte, fissare un termine a cui riferirsi per la valutazione dei beni è una cosa quanto mai aleatoria, perché noi sappiamo che i diversi beni possono avere valori diversi, anche nello stesso Stato, quindi non ci possiamo riportare, in una legge di carattere generale, ad un termine in base al quale potrebbe derivare per lo Stato un danno rilevante.

Vi sono anche rilievi mossi dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, ma anche questi, in fondo, non fanno altro che ricalcare quello che in precedenza è stato detto dai giuliani, circa il metodo o il sistema che deve servire per la determinazione del valore di questi beni. Comunque anche le imprese assicuratrici chiedono una rappresentanza, ma, se noi allargassimo la composizione delle commissioni, faremmo delle commissioni così gigantesche da frustrare gli scopi della legge.

Se dovessi giudicare con il mio sentimento, dovrei dire « sì » per i profughi giuliani, ma purtroppo non si può ragionare così quando ci si trova di fronte ad elementi obiettivi i quali ci portano su altra strada, che può costituire un principio equitativo per tutti.

Penso che, essendo questa una legge di carattere generale, essa, come tale debba fissare dei principi generali, e che non possa quindi entrare nel merito dei singoli casi. Quando verranno fatti trattati particolari, il Governo dovrà tener presenti le singole situazioni; solo allora potranno essere prese in esame le varie esigenze.

Per quanto riguarda il trattamento cui si riferiscono i giuliani, cioè quello fatto in precedenza ai profughi della Tunisia, vi è da osservare che in quella occasione circostanze particolari hanno imposto quel certo trattamento.

A me sembra che il disegno di legge in esame possa avere l'approvazione della Commissione, anche perché è necessario dare tempestivamente al Governo la possibilità — ai fini dell'esecuzione del trattato di pace — di poter sviluppare quegli accordi particolari tra l'Italia e ciascuno Stato estero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PESENTI. Questo disegno di legge si riferisce all'articolo 79 del Trattato di pace, che pone un principio singolare, perché fa nascere un obbligo per lo Stato italiano da un trattato internazionale, in quanto sancisce l'obbligo per lo Stato italiano di risarcire il citta-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1950

dino che abbia avuto beni all'estero, obbligo contro il quale abbiamo protestato in altro momento.

Trattandosi di un obbligo particolare, a me sembra che lo Stato italiano debba regolarsi in questo modo: avere prima di tutto la denuncia da parte del cittadino, indipendentemente dal verificarsi, da parte dello Stato straniero, della confisca dei beni. Quest'obbligo non mi pare che finora vi sia stato cioè non vi è stata una norma legislativa che ponesse, come primo principio, la denuncia. Lo Stato italiano ha un interesse generico a conoscere la consistenza dei beni degli italiani all'estero; quindi dovrebbe essere sancito questo obbligo.

Perché dobbiamo noi seguire una via inversa, attendere cioè che lo Stato straniero si impadronisca dei beni dei cittadini italiani e soltanto allora dire al cittadino: « Ti risarciamo se tu denunci quello che era di tua proprietà all'estero » ?.

Come ripeto, lo Stato italiano ha scelto un altro sistema: solo allorquando si verifichi l'impossessamento da parte dello Stato straniero di un bene, pone l'obbligo della denuncia. Ciò dà un eccessivo vantaggio ai cittadini.

La questione, poi, dei giuliani, non riguarda l'articolo 79; il caso della Tunisia fu un caso particolare.

Sono d'accordo che l'ammontare della liquidazione sia quello proposto dalle commissioni; non vi possono essere diverse valutazioni da quelle stabilite dall'organismo internazionale.

L'unica cosa che vorrei far notare è che questi spezzettamenti, queste deleghe, conferite al Governo di volta in volta, non appaiono opportune.

Dovrebbe essere riaffermata la necessità dei termini delle denunce per tutti i cittadini che hanno beni all'estero, e si dovrebbero poi stabilire le valutazioni, di volta in volta, da parte delle commissioni paritetiche.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

È data facoltà al Ministero del tesoro di disporre con propri decreti l'accertamento della consistenza dei beni, diritti ed interessi italiani situati all'estero, che possano essere

soggetti a perdita per effetto del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, numero 1430.

Con gli stessi decreti potrà essere stabilito e regolato, ai fini suindicati, l'obbligo della denuncia dei suddetti beni, diritti ed interessi da parte dei rispettivi titolari.

L'adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente, nel termine all'uopo prescritto, estingue l'infrazione di omessa denuncia o cessione di titoli o crediti verso l'estero prevista dalle vigenti disposizioni.

L'inosservanza dell'obbligo di denuncia di cui al secondo comma è punita con l'ammenda fino a lire trentamila.

(È approvato).

## ART. 2.

È conferita delega al Governo di emanare nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni necessarie per procedere alla liquidazione e corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani all'estero, in quanto il diritto a tale indennizzo sia loro riconosciuto dal Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, o da altri accordi internazionali, connessi col Trattato stesso, osservando i seguenti principi:

1°) l'ammontare degli indennizzi non potrà in alcun caso superare il valore attribuito in sede internazionale ai beni, diritti ed interessi italiani per la loro effettiva utilizzazione ai fini del Trattato di pace;

2°) in caso di valutazione forfetaria di tutti o parte dei beni, diritti ed interessi italiani, le Commissioni di cui al seguente n. 3°) stabiliranno il valore dei singoli beni, diritti ed interessi in base agli elementi accertati dalle competenti Amministrazioni ed a quelli forniti dai titolari e liquideranno l'indennizzo tenuto conto, nel limite massimo stabilito al precedente n. 1°), delle valutazioni forfetarie stabilite negli accordi conclusi con gli Stati interessati;

3°) salvo che non sia diversamente stabilito dai relativi accordi internazionali, la determinazione dell'indennizzo dovrà essere effettuata da apposite Commissioni amministrative, nominate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, presiedute ciascuna da un magistrato di grado non inferiore al terzo, e delle quali, in ogni caso, dovranno far parte alme-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1950

no due rappresentanti dei privati cittadini interessati, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

## ART. 3.

Il Ministro per il tesoro stabilirà con apposito decreto la misura degli emolumenti spettanti ai membri delle Commissioni di cui al n. 3° del precedente articolo, in rapporto ai lavori effettuati, e provvederà a tutte le spese necessarie per l'esecuzione della presente legge con i fondi iscritti ai capitoli 450 e 451 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:****Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato. (1023).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato.

Invito il relatore, onorevole Vicentini, a svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Questo disegno di legge (già esaminato dalla nostra Commissione nella seduta del 9 febbraio scorso) riguarda la anticipata estinzione di alcuni debiti — obbligazioni, prestiti, azioni — che oggi rappresentano un grave onere per lo Stato soltanto per quanto concerne la loro gestione, per le estrazioni, per le ricevute, ecc..

Durante la mia relazione e su mia proposta si sospese l'esame del provvedimento perchè il disegno di legge, all'articolo 5, non indicava la fonte alla quale si doveva ricorrere per cercare i necessari mezzi, atti a far fronte alle maggiori spese.

Successivamente il Ministero del tesoro con lettera in data 7 giugno, ha proposto la seguente modifica dell'articolo 5: « L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.243.157.500, sarà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle entrate nette di bilancio derivanti dalla emissione del prestito di cui alla legge 17 dicembre 1949, n. 905 ».

Si tratta del versamento, a conguaglio, in contanti, della operazione di prestito che ha

assorbito i buoni del tesoro scadenti negli anni 1950 e 1951.

Pertanto, con questo emendamento, il disegno di legge trova la sua copertura, e quindi mi permetto di proporle l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1

Il capitale dei debiti elencati nell'annessa tabella è rimborsabile alla pari dal giorno successivo a quello di scadenza della rata d'interessi in corso alla data di pubblicazione della presente legge.

Il capitale delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo è rimborsabile dal giorno dopo la scadenza della rata d'interessi successiva a quella in corso alla data di pubblicazione della presente legge.

Le obbligazioni e le azioni cessano di fruttare interessi dal giorno stabilito per il rimborso.

Il capitale delle azioni infruttifere per la ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara è rimborsabile dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 di cui do lettura:

Il rimborso si esegue con l'osservanza delle norme stabilite per le obbligazioni o azioni dei debiti redimibili dal regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 di cui do lettura:

Qualora si dia incarico all'Amministrazione del debito pubblico di operare il rinvestimento del capitale da rimborsare, rappresentato da titoli nominativi, l'operazione può eseguirsi su semplice domanda dell'esibitore di essi. Allo stesso esibitore sono liberamente consegnati i nuovi titoli, aventi la medesima intestazione ed i vincoli e le ipoteche gravanti le rendite rimborsate, insieme con la frazione in contanti dell'importo capitale inferiore al minimo iscrivibile.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1950

Passiamo all'esame dell'articolo 4 di cui do lettura:

Il capitale delle rendite considerate nell'articolo 1 si prescrive col decorso di dieci anni a partire dalla data di rimborsabilità indicata nell'articolo medesimo.

Il termine di prescrizione stabilito dal precedente comma si applica altresì al capitale delle obbligazioni di debiti redimibili, estratte prima della data di entrata in vigore della presente legge; ma il termine stesso decorre da questa data purché, a norma delle leggi precedenti, non rimanga a decorrere un termine minore.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5 di cui do lettura:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte delle entrate di cui alla legge . . . . . di variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-50.

Ricordo che il relatore, d'intesa col Governo, ha presentato il seguente articolo sostitutivo del testo ministeriale originario:

«L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.243.157.500, sarà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle entrate nette di bilancio, derivanti dalla emissione del prestito di cui alla legge 17 dicembre 1949, n. 905».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella allegata al disegno di legge.



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1950

## TABELLA ALLEGATA

DENOMINAZIONE DEL DEBITO DA RIMBORSARE	SAGGIO	Data di scadenza delle rate di interessi
1. — Consolidato (1861) . . . . .	3 %	31 marzo e 30 settembre
2. — Debito Feudale 3 ottobre 1825 (Modena) . . . . .	3 %	7 febbraio e 7 agosto
3. — Debito dei Comuni di Sicilia . . . . .	5 %	31 dicembre e 30 giugno
4. — Debito dei Corpi Morali di Sicilia . . . . .	5 %	31 dicembre, 30 aprile e 31 agosto
5. — Debito dei Creditori Legali Napoletani . . . . .	3 %	31 dicembre, 31 marzo 30 giugno e 30 settembre
6. — Debito 26 marzo 1885 . . . . .	3 %	31 dicembre e 30 giugno
7. — Assegni alle Comunità di Reggio e Modena . . . . .	3 %	31 dicembre
8. — Obbligazioni 3,50 % netto (create con legge 24 dicembre 1908, n. 731). . . . .	3,50 %	31 marzo e 30 settembre
9. — Obbligazioni 3 % netto (create con legge 15 mag- gio 1910, n. 228) . . . . .	3 %	31 marzo e 30 settembre
10. — Obbligazioni della Ferrovia Vittorio Emanuele . . . . .	3 %	31 marzo e 30 settembre
11. — Obbligazioni per la Ferrovia Torino-Savona-Acqui . . . . .	3 %	31 dicembre e 30 giugno
12. — Obbligazioni per la Ferrovia Udine-Pontebba . . . . .	5 %	31 dicembre e 30 giugno
<i>Titoli Ferrovie Monferrato:</i>		
13. — Azioni Privilegiate della Società per le Ferrovie del Monferrato emesse per il tronco Cavallermag- giore-Bra . . . . .	2 %	31 dicembre
14. — Obbligazioni per la Ferrovia Cavallermaggiore- Alessandria . . . . .	3 %	31 dicembre e 30 giugno
15. — Azioni, dette Comuni, della Società per le Ferro- vie del Monferrato per i tronchi Bra-Cantalupo- Castagnole-Nortara . . . . .	—	—
<i>Obbligazioni Ferrovie Romane:</i>		
16. — Obbligazioni per le Ferrovie Livornesi (serie A, B, C, D <sup>1</sup> , D <sup>2</sup> ) . . . . .	3 %	31 dicembre e 30 giugno
17. — Obbligazioni per la Ferrovia Lucca-Pistoia (emis- sioni 1856, 1858 e 1860) . . . . .	3 %	28 febbraio e 31 agosto
18. — Obbligazioni, dette Comuni, per le Ferrovie Ro- mane . . . . .	3 %	31 dicembre e 30 giugno

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1950

## Segue: TABELLA ALLEGATA

DENOMINAZIONE DEL DEBITO DA RIMBORSARE	SAGGIO	Data di scadenza delle rate di interessi
<i>Obbligazioni Ferroviarie:</i>		
19. — Per la Rete Adriatica (Serie A, B, C, D, E) . . .	3 %	31 dicembre e 30 giugno
20. — Per la Rete Mediterranea (Serie A, B, C, D, E)	3 %	31 dicembre e 30 giugno
21. — Per la Rete Sicula (Serie A, B, C, D, E) . . . .	3 %	31 dicembre e 30 giugno
22. — Obbligazioni per risanamento della Città di Napoli (Serie 3 <sup>a</sup> , 4 <sup>a</sup> , 7 <sup>a</sup> , 8 <sup>a</sup> ). . . . .	5 %	31 dicembre e 30 giugno
23. — Obbligazioni per la Ferrovia Vigevano-Milano . .	2,40 %	31 dicembre e 30 giugno
24. — Obbligazioni per l'autostrada Milano-Bergamo . .	6 %	31 dicembre e 30 giugno
25. — Obbligazioni delle Aziende Patrimoniali dello Stato . . . . .	4,50 %	28 febbraio e 31 agosto

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre gennaio-giugno 1950. (1289).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre gennaio-giugno 1950 ».

Invito il relatore, onorevole Bavaro, a svolgere la sua relazione.

BAVARO, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento semplicissimo e di nessun rilievo, perché riguarda l'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre gennaio-giugno 1950.

In sostanza vengono confermati i precedenti coefficienti, senza quindi apportare ad essi nessuna modifica.

Propongo perciò l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura.

« L'importo della indennità di contingenza istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1950 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche ai titoli I, II, IV, e V della legge sul lotto. (Approvato dal Senato) (1286).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto ».

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1950

Invito il relatore, onorevole Barbina, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dal Senato.

BARBINA, *Relatore*. Poiché sul provvedimento avrei desiderio di chiedere alcuni chiarimenti alla Direzione generale del lotto, propongo il rinvio dell'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Barbina, di rinviare l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

(È approvata).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti 1125, 1023 e 1289 esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del trattato di pace ». (1125):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

« Disposizione per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato ». 1023):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

« Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrisondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre gennaio-giugno 1950 » (1289):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amendola Giorgio, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Ceccherini, Chicstergi, Corbino, Costa, De Palma, Dugoni, Guggenberg, Mannironi, Martinelli, Presenti, Ponti, Proia, Schiratti, Scoca, Tarozzi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Vicentini, Walter, Zagari, Zerbi

*È in congedo:*

Saggin.

**La seduta termina alle 10,50.**